

TRIBUNALE DI MATERA

Decr. n. 66/2020.

IL PRESIDENTE

Visto il D.L. n. 23 dell'8-4-2020, il cui art. 36, primo comma, statuisce che <<il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020>>;

Visti i propri decreti organizzativi n. 45, 49, 50, 58 e 63 del 2020, emessi in applicazione del disposto dell'art. 83 D.L. 17-5-2020 n. 18, al fine di contemperare le esigenze della giustizia civile e penale con l'emergenza sanitaria scaturita dalla pandemia di Coronavirus COVID-19, e con le disposizioni di prevenzione sanitaria emanate con i D.P.C.M. 10-4-2020, 11-3-2020, 4-3-2020, 1-3-2020 e 25-2-2020;

Vista la normativa regionale in materia di prevenzione sanitaria, e viste le limitazioni imposte alla circolazione delle persone dalla normativa nazionale e regionale;

Rilevato che in base al disposto dell'art. 36 D.L. 23/2020 cit. il rinvio obbligatorio per legge di tutte le attività giurisdizionali non urgenti, ovvero da eseguirsi in presenza di pubblico o delle parti interessate, è operante sino alla data dell'11-5-2020;

Ascoltati i magistrati dell'Ufficio;

Visto il proprio decreto n. 64/2020, emesso in applicazione del D.L. 32/2020;

DISPONE

I - Procedimenti in materia di esecuzione immobiliare:

Ad integrazione e modifica del proprio decreto n. 45/2020:

1) le udienze ex art. 569 c.p.c. sono sospese sino al 30 giugno 2020, e saranno ricalendarizzate dal G.E., sulla base dell'urgenza e dei tempi del procedimento;


2) i termini fissati per le attività dell'esperto stimatore sono sospesi sino al 30 giugno 2020;

3) le attività del custode giudiziario già indicate nel decreto 45/2020 sono sospese sino al 30 giugno 2020, salvo diverse disposizioni date dal G.E. in caso di esigenze specifiche;

4) l'esecuzione dell'ordine di liberazione – anche in corso e anche ove l'aggiudicazione sia avvenuta – è sospesa sino alla data del 30 giugno 2020, in conformità con quanto disposto dall'art. 103 co. 6 del d. l. n. 18/2020, salvo che sussista:

- a) pericolo concreto di danni a persone o a cose derivanti dalle condizioni del cespite pignorato, oppure:

- b) danneggiamento o deterioramento in atto del cespite ad opera degli occupanti.



5) per le vendite successive al periodo di sospensione *ex lege*:

A) sono revocati gli esperimenti di vendita fissati fino al 30 giugno 2020; i professionisti procederanno, di conseguenza, secondo le modalità già indicate nel decreto presidenziale n. 45/2020;

B) le vendite revocate e ricadenti nel periodo dal 1 giugno 2020 al 30 giugno 2020 saranno ricalendarizzate a far data dall'1 novembre 2020;

C) sono sospese sino al 30 giugno 2020 incluso le vendite delegate nei giudizi di divisione;

II - Procedimenti in materia di esecuzione mobiliare

Ad integrazione e modifica del proprio decreto n. 50/2020:

1) sono rinviate, a cura del giudice titolare del procedimento, a date successive al 30 giugno 2020 tutte le udienze ex 530 e 543 c.p.c. fissate prima di tale data;

2) laddove nel decreto n. 50/2020 è indicato il termine del 31 maggio 2020 deve intendersi indicato il termine del 30 giugno 2020;

Le attività di esecuzione riprenderanno a decorrere dall'1 luglio 2020.

Si comunichi a tutti i magistrati e al personale dell'Ufficio, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del C.O.A., al Presidente del consiglio notarile, al Presidente dell'Ordine dei commercialisti ed al Presidente della Corte d'Appello.

Si dispone la pubblicazione sul sito internet del Tribunale

Matera, 15 aprile 2020.

Il Presidente del Tribunale

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(dott. Giorgio PICA)

